

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Direttive sugli allievi intellettualmente precoci nelle scuole dell'obbligo

Richiamato l'art. 10 cpv. 2 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990;

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport dispone le seguenti direttive:

1. Definizione

Gli allievi intellettualmente precoci sono allievi che manifestano nell'ambito intellettuale uno sviluppo particolarmente avanzato o precoce, accompagnato o meno da problemi di adattamento psicologico, sociale, familiare e/o scolastico derivati, a volte, da una marcata dissincronia evolutiva. In alcuni casi possono insorgere delle difficoltà di adattamento nell'incontro tra le caratteristiche individuali e le richieste del contesto.

Nella scuola dell'obbligo gli allievi intellettualmente precoci devono essere accolti e sostenuti come avviene per gli allievi che manifestano altre problematiche.

Le differenze nello sviluppo intellettuale che questi allievi manifestano sono una ricchezza che non deve essere banalizzata o annullata in nome di una normalità statistica.

2. Misure

L'adozione di misure che rispondono alle difficoltà manifestate dagli allievi intellettualmente precoci è assicurata prioritariamente all'interno della scolarità regolare. Le misure adottabili nella scuola dell'obbligo qui elencate rappresentano un insieme di opzioni possibili. La scelta di quale misura risulta essere la più opportuna e di possibile attuazione in una situazione specifica viene decisa in seguito alla procedura di valutazione (cfr. pt. 3).

Le misure di differenziazione all'interno della classe senza cambiamenti curriculari sono:

- l'adattamento del ritmo dell'insegnamento ai bisogni o alle possibilità di ogni allievo fornendo situazioni didattiche adatte alle particolarità dell'apprendimento;
- la pianificazione di un intervento indiretto e/o diretto dei docenti di sostegno pedagogico;
- la dotazione di una risorsa che assista l'allievo nel suo percorso formativo;
- l'accompagnamento dei docenti.

La misura con parziali cambiamenti curriculari è costituita dall'accelerazione del percorso scolastico, al massimo una volta nel corso della scolarità obbligatoria. La decisione di autorizzazione è di competenza del Dipartimento a conclusione della procedura di valutazione.

Le misure che richiedono l'introduzione di risorse esterne (pt. 2 c) si dividono in tre categorie, in sintesi:

- la variazione delle metodologie d'insegnamento: contempla la proposta di momenti formativi nei quali gli allievi possano svolgere attività da loro scelte in funzione delle loro possibilità di arricchimento, l'uso di metodologie didattiche differenziate e flessibili che permettano agli allievi di trovare tempi, spazi e modi di lavoro che si adattino alle loro caratteristiche, l'uso del lavoro di gruppo allo scopo di permettere il confronto con altre diversità (es. attività di tutoring), la messa a disposizione di spazi di arricchimento su

obiettivi di sviluppo o anche in ambiti d'interesse personale, l'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Queste misure sono decise dai docenti titolari e responsabili dell'insegnamento (Direttori e ispettorati nelle scuole comunali).

- b) la variazione del percorso curricolare: contempla l'uso delle possibilità date dall'organizzazione curricolare in cicli che permette agli allievi di progredire secondo un proprio ritmo, l'uso delle possibilità offerte dalle pluriclassi o dalle classi di livello successivo presenti nell'istituto, l'organizzazione della differenziazione anticipando determinati contenuti, argomenti o competenze, compensando ritardi o carenze negli ambiti di sviluppo nei quali l'allievo riscontra difficoltà, organizzando degli spazi alternativi (sport, arte ecc.) nei momenti in cui la classe svolge compiti su competenze che l'allievo ha già consolidato (ev. organizzati dalla famiglia in accordo con i docenti responsabili del Progetto pedagogico). Queste misure sono decise dai docenti titolari, docenti di sostegno pedagogico e responsabili dell'insegnamento (Direttori e ispettorati nelle scuole comunali);
- c) la collaborazione con i genitori: contempla la loro informazione e il loro coinvolgimento nell'adozione delle misure da mettere in atto, considerato che l'allievo è valutato come portatore di un vantaggio intellettuale significativo o di una dissincronia marcata, una comunicazione sistematica con i genitori a ogni momento di passaggio di grado scolastico e una disponibilità del sistema scolastico e dei suoi servizi a fornire consulenza alle famiglie che ne sentono la necessità. Queste misure sono decise dai responsabili del progetto pedagogico.

3. Procedura di valutazione

La procedura di valutazione e di definizione delle misure si articola in due fasi.

- a) l'assunzione d'informazioni tramite una valutazione e una presa di contatto con i diversi partner interessati;
- b) la decisione sulle misure da intraprendere a seguito della definizione di un Progetto pedagogico.

Nella prima fase una valutazione circostanziata è svolta dal Servizio di sostegno pedagogico, con l'eventuale consulenza del Servizio medico-psicologico, e dal responsabile scolastico (ispettorato nelle scuole comunali) in seguito alla richiesta formulata dalla famiglia o dalla scuola stessa.

Se la segnalazione proviene dalla famiglia o da persone o servizi esterni alla scuola:

- la raccolta della segnalazione è dapprima accompagnata da un incontro con la famiglia dell'allievo segnalato (docente titolare, direttore, ispettorato, capogruppo di sostegno pedagogico e docente di sostegno pedagogico);
- il Servizio di sostegno pedagogico, in collaborazione con l'autorità scolastica, è incaricato di raccogliere i dati anamnestici e di svolgere una valutazione della situazione (sviluppo cognitivo, capacità metacognitive, situazione scolastica, contesto socio-affettivo, aspetti medici, risorse contestuali e istituzionali, ...);
- la valutazione del Servizio di sostegno pedagogico può essere accompagnata da una valutazione svolta da servizi esterni (Servizio medico-psicologico).

Nella seconda fase:

- la valutazione è discussa dal docente di sostegno pedagogico, dal capogruppo di sostegno pedagogico e dai responsabili scolastici (direttore, ispettorato) con il docente titolare / docente di classe / consiglio di classe;
- a seguito della valutazione viene definito il responsabile del progetto pedagogico;
- i genitori vengono informati e sono coinvolti nella procedura di valutazione;
- con l'allievo e la famiglia sono esplicitate le proposte d'intervento sulla base delle indicazioni emerse e delle risorse disponibili (interne agli istituti, del Servizio di sostegno pedagogico oppure definite ad hoc).

Se la segnalazione è interna alla scuola:

- la famiglia è coinvolta e viene esplicitato, motivato e concordato il percorso di valutazione;
- una valutazione completa è svolta dai servizi interni alla scuola, con l'eventuale consulenza del servizio medico-psicologico;
- sono valutate con l'allievo e la famiglia le proposte d'intervento sulla base delle indicazioni emerse e delle risorse disponibili.

4. Monitoraggio

A ogni scadenza scolastica la situazione è rivalutata dai responsabili del progetto pedagogico in collaborazione con la famiglia.

Le misure che implicano una decisione istituzionale vengono decretate in ultima istanza dall'autorità scolastica.

Il costo della valutazione svolta dal Servizio medico-psicologico è a carico della famiglia e riconosciuto dalla cassa malattia.

5. Entrata in vigore e abrogazione

Le presenti direttive entrano in vigore con l'anno scolastico 2017/2018 e abrogano tutte le disposizioni precedenti.

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Il Consigliere di Stato
Direttore:

Manuela Bertoli

Il Direttore della
Divisione della scuola:

Emanuele Berger

Comunicazione:

- Direzione DECS;
- Direzione Divisione della scuola;
- Sezione amministrativa del DECS;
- Ispettorati delle scuole comunali;
- Capigruppo SSP delle scuole comunali;
- Direzioni istituti scolastici comunali;
- Ufficio dell'insegnamento medio;
- Ufficio della pedagogia speciale.

Nota

La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.